

Dott. VALERIO TIRONE
NOTAIO
GUIDONIA - Via Locatelli, 15
Tel. 0774.340554 - 0774.309336
ROMA - Via G. Ferrari, 11
Tel. 06.37353394

Repertorio n. 52621

Raccolta n. 21178

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "AMORE E PSICHE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno.

(11 giugno 2021)

In Roma, Largo Dino Frisullo snc presso il Centro Congressi la città dell'Altra Economia - Testaccio.

Avanti a me Dottor TIRONE VALERIO, Notaio in Guidonia Montecelio, con studio in Guidonia, Via Locatelli n. 15, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' presente:

il signor

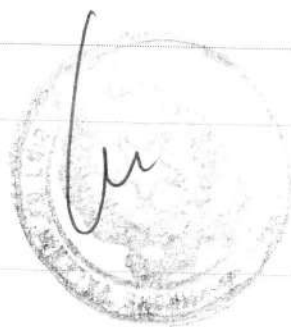
VIVARELLI LORENZO, nato a Grosseto il 27 novembre 1954, residente a Roma, Via Giovannipoli n. 65, codice fiscale VVR LNZ 54S27 E202B, da me identificato a mezzo di Carta di identità n. CA24196AE rilasciata dal Comune di Roma in data 10 aprile 2017 con scadenza il 27 novembre 2027.

Detto comparente, della cui identità io Notaio sono certo mi dichiara che è qui riunita l'assemblea straordinaria della "AMORE E PSICHE", con sede in Roma, Via Carroceto n. 69, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, disciplinante il c.d. "Terzo

Registrato
a Tivoli
il 02/07/2021
n. 4949
Serie 1T
Euro 245,00



Settore".

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 13) del vigente statuto sociale il Signor VIVARELLI LORENZO il quale chiama me Notaio a redigere il presente verbale.

Il Presidente dà atto che è qui regolarmente riunita l'assemblea straordinaria della AMORE E PSICHE per essere in essa intervenuti numero 46 (quarantasei) associati, su numero Cinquantaquattro componenti l'associazione, come risulta dal foglio presenze che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per volontà del comparente e di me Notaio.

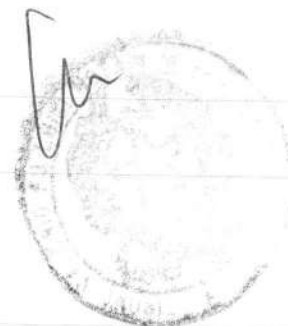
Constatata la validità dell'assemblea il Presidente dichiara aperta la seduta.

Sui punti dell'ordine del giorno prende la parola il Presidente dell'associazione Signor VIVARELLI LORENZO il quale fa presente all'Assemblea che appare opportuno apportare delle modifiche allo statuto sociale al fine di adeguare lo stesso alle modifiche previste della nuova normativa per gli Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Il presidente informa gli associati che a tutti è stato inviato il nuovo testo dello statuto sociale e chiede agli associati se ritengono necessario chiarire alcuni punti.

Prende la parola Terenzi Gabriella la quale fa presente:

a) in relazione all'ultimo comma dell'art. 15) che appare opportuno rimettere all'assemblea il conferimento dell'incarico



a terzi estranei all'associazione;

b) che in relazione all'ultimo comma dell'art 19 è previsto che il consiglio di indirizzo sia convocato dal presidente del Consiglio Direttivo mentre sembra opportuno che il Consiglio di Indirizzo possa essere convocato anche dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Prende la parola l'associato Carlo Zaghi il quale in relazione all'ultimo comma dell'art. 15 rileva che appare opportuno seguire una via intermedia e prevedere che il conferimento dell'incarico sia rimesso al Consiglio Direttivo. Per votazione dell'assemblea prevale all'unanimità la proposta di rimettere al Consiglio Direttivo il Conferimento di incarichi a terzi e di prevedere che il Consiglio di Indirizzo possa essere convocato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

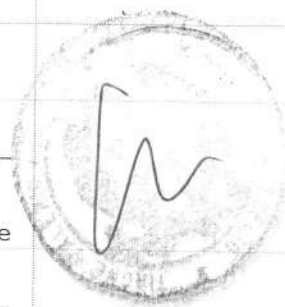
Invita pertanto i soci ad approvare il nuovo testo dello statuto sociale.

L'assemblea, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

a) di approvare le modifiche proposte dal Presidente dell'Associazione e di conseguenza adeguare lo Statuto Sociale alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, disciplinante il c.d. "Terzo Settore".

b) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, contenente la modifica deliberata; statuto che, previa lettura dattane al comparente, si allega al presente atto sotto la lette-



ra "B".

c) di dare incarico al Presidente all'Associazione di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che potranno essere richieste dall'Autorità competente.

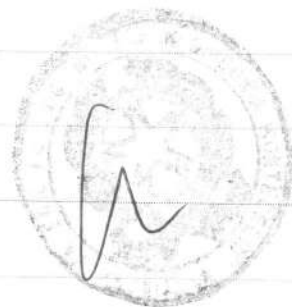
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e quindici minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla Signora comparente, che lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà e con me Notaio lo firma nei modi di legge.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte completato a mano da me Notaio occupa tre facciate intere e fin qui della quarta di un foglio.

F.to: Lorenzo Vivarelli

F.to: VALERIO TIRONE NOTAIO



STATUTO dell'Associazione

"AMORE E PSICHE ETS"

**Sezione I - Denominazione, scopo, oggetto sociale, attività di
interesse generale, attività diverse, durata e sede**

1. COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata «AMORE E PSICHE - ETS».

L'Acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione non ha scopo di lucro, opera nel rispetto del principio di economicità della gestione e non può distribuire - né direttamente né indirettamente - utili, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, abbiano la medesima natura; è aconfessionale ed apolitica, indipendente da organizzazioni di tendenza di qualsiasi specie e natura ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

2. SEDE



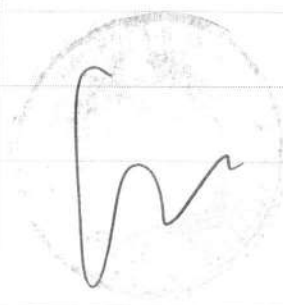
L'Associazione ha sede in Roma in Via del Carroceto, 69 - Roma. Le variazioni di indirizzo non costituiscono modificazioni dello Statuto.

3. ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITÀ DIVERSE E SCOPI

3.1 L'Associazione si propone di promuovere, sviluppare e diffondere la cultura, l'arte, la scienza e la ricerca in genere, promuovendo Autori operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la valorizzazione, la produzione e la distribuzione e lo scambio di conoscenze nel mondo scientifico, culturale ed artistico, attraverso la creazione di iniziative anche rivolte a terzi, che soddisfino le aspirazioni degli associati.

L'associazione fa specifico riferimento al corpus teorico di Massimo Fagioli, del quale accoglie la formulazione che viene riportata nel logo - "Associazione = matematica di insiemi in cui ognuno è tutti. Culturale = per dire a tutti l'uguaglianza amorosa tra gli esseri umani" - e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - in forma di azione volontaria, di mutualità, di erogazione gratuita di denaro, di produzione, fornitura gratuita e/o scambio di beni o di servizi - delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 lettere d), ed i), ovvero:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

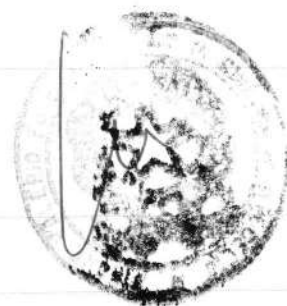


si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3.2 L'Associazione, proponendosi come centro permanente di vita associativa che possa favorire la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza culturale collettiva, in relazione alle tematiche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 inerenti l'oggetto associativo, si propone di raggiungere il proprio scopo attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale. E, pertanto, per il conseguimento degli scopi statutari L'Associazione si propone di:

. farsi promotrice e sostenitrice di eventi e tutte quelle attività culturali che tendano alla conoscenza, alla divulgazione del corpus teorico di Massimo Fagioli e alla custodia del materiale prodotto nel tempo, effettuando ciò in proprio e/o in sinergia con altre realtà associative Nazionali ed Internazionali, che abbiano lo stesso scopo, favorendo e/o organizzando incontri, convegni, conferenze, seminari, tavole roton-



de;

. promuovere e organizzare mostre, manifestazioni letterarie, cinematografiche, rassegne, festival, saggi, concerti tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, seminari, eventi, rassegne ed incontri culturali in genere, ed ogni altra forma di evento legato alla cultura;

. produrre, pubblicare, materiale scientifico, didattico, audio-visivo ed altro materiale, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, compreso il Web;

. realizzare attività culturali, segnatamente nel settore editoriale, musicale, teatrale, cinematografico, lirico, concertistico;

. pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico, notes, agende che segnatamente promuovano e divulghino la diffusione della conoscenza del corpus teorico di Massimo Fagioli;

. realizzare attività editoriali volte a favorire e divulgare promuovere lo scambio delle reciproche esperienze ed idee e la promozione di iniziative destinate all'approfondimento degli scopi statutari;

. effettuare attività di promozione e difesa della salute fisica, mentale e del benessere sociale

. valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di produzione, di qualificazione culturale editoria-



le;

- collaborare con enti, biblioteche, associazioni, privati ed altri soggetti che tendono a sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale.

L'Associazione, al fine del miglior raggiungimento e perfezionamento degli scopi preposti potrà altresì:

- affiliarsi o associarsi con altre realtà associative a carattere locale, nazionale ed internazionale;

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed europei;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;

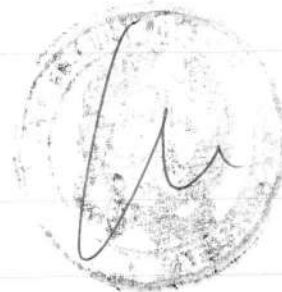
- ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire commissioni o comitati scientifici;

- organizzare gruppi di studio tematici all'interno della sua struttura;

- esercitare in via meramente marginale, accessoria e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini associativi;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio utile al perse-



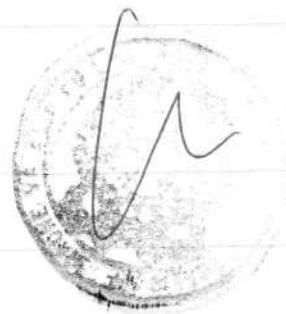
guimento dello scopo sociale, direttamente o indirettamente connesse al medesimo.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti, volontari o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione.

3.3 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell'Associazione, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione. Per tutte le proprie attività l'associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti destinando, in ogni caso, i fondi raccolti alla realizzazione dei fini associativi.



Sezione II - PATRIMONIO, ASSOCIATI E BILANCIO

4. PATRIMONIO

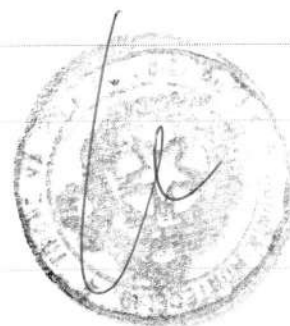
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili, compresi archivi video e stampa che diverranno proprietà, a qualunque titolo, dell'Associazione Amore e Psiche-ETS;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio, frutto dell'attività svolta dall'associazione;
- c) da donazioni, legati e lasciti.

I proventi con cui provvedere all'attività ed alla vita dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative, da versamenti volontari degli associati nonché da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;

c) dalle erogazioni e contributi in genere di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte di fondi mediante sollecitazione al pubblico, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



5. ASSOCIATI

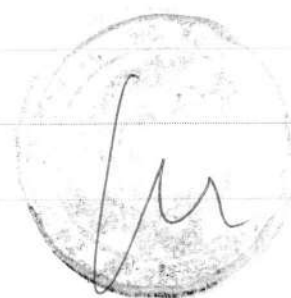
Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- a) Associati fondatori;
- b) Associati ordinari;
- c) Associati onorari.

Associati fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione Amore e Psiche-ETS.

Associati ordinari sono coloro che, condividendo le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali, previa presentazione di un altro associato, chiedono di far parte dell'Associazione, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. Possono essere associati dell'Associazione anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati o persone giuridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Associati onorari sono qualificati esponenti della cultura e della società civile, del mondo delle professioni, dell'impresa e delle istituzioni che abbiano accettato, senza specifiche formalità, la nomina da parte del Consiglio, deliberata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei propri componenti, su proposta motivata da parte del Presidente. Gli associati onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.



6. CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti formalità:

a) presentare la domanda al Consiglio Direttivo che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

b) sottoscrivere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio direttivo delibera entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che



delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

7. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati si impegnano a prestare la propria opera in assoluta riservatezza in merito alle informazioni relative alle attività dell'Associazione, in maniera spontanea e gratuita, per la realizzazione e, in generale, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Gli associati ordinari e fondatori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; gli associati possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8 del presente statuto.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso.

Gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea generale degli associati sia ordinaria che straordinaria e possono



essere eletti alle cariche sociali. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, o di cinque associati qualora il numero degli stessi sia superiore a 500 (cinquecento) unità. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ogni associato ha il diritto:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informato sull'attività dell'Associazione e verificare l'andamento;
- ricevere preventivamente e prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

Ogni associato è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, di eventuali regolamenti, carte di valori e/o codici di comportamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;



- a versare la quota annua stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

8. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- a) mancato rinnovo del pagamento della quota annuale;
- b) recesso;
- c) esclusione;
- d) decesso.

Gli associati decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota associativa.

Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di associato. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare a mezzo di lettera raccomandata, posta certificata e/o altri strumenti informatici approvati dall'Assemblea, al Consiglio Direttivo la propria volontà. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede a comunicarlo adeguatamente all'associato ed alla cancellazione dal libro degli associati.

L'esclusione di un associato può essere adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti mo-



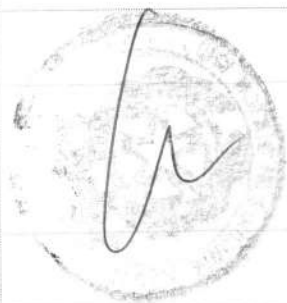
tivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero che offenda il decoro o l'onore dei singoli associati e degli amministratori;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato receduto o espulso, gli eredi o legatari dell'associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9. VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il



proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari e possono partecipare alle assemblee senza diritto di Voto.

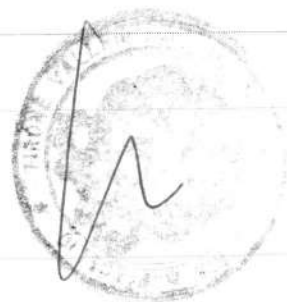
10. BILANCIO E LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del



Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

10.2. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Sezione III - Organizzazione

12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;



- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei conti;
- il Collegio dei Garanti.

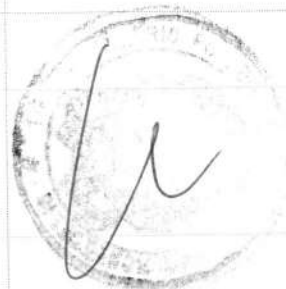
13. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati e costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti gli associati, ognuno dei quali, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio o del Rendiconto ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione scritta agli interessati contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati, anche via e-mail, con indicazione dell'ordine del giorno.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati presenti in proprio o rappresentati; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida



qualunque sia il numero dei presenti o degli associati rappresentati.

Per le votazioni in Assemblea ogni associato ha diritto a un solo voto e può rappresentare per delega al massimo due associati, o cinque associati qualora il numero degli stessi sia superiore a 500 (cinquecento) unità. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo.

Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto potranno effettuarsi se richieste dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

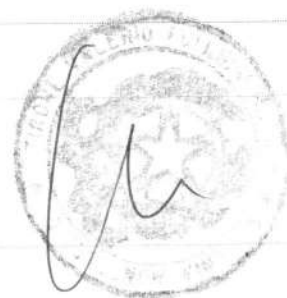
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.

In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

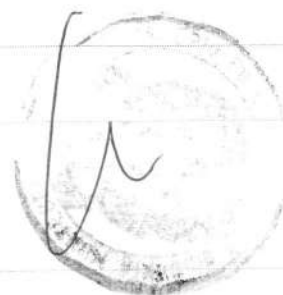
L'Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulla esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva il regolamento dei lavori Assembleari, ove previsto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) discute e analizza le attività sociali svolte nell'anno precedente e approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte dai partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale stessa;
- l) approva le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;
- m) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- n) esamina i ricorsi presentati dagli associati avverso le decisioni di esclusione adottate dal Consiglio direttivo;
- o) approva l'importo annuale delle quote associative;
- p) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Può essere effettuata la registrazione della seduta con le opportune liberatorie.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea. Tutti gli intervenuti dovranno firmare il Foglio Presenze. Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea degli associati. L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o video conferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli



intervvenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

14. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

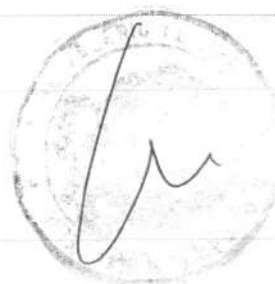
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea degli associa-

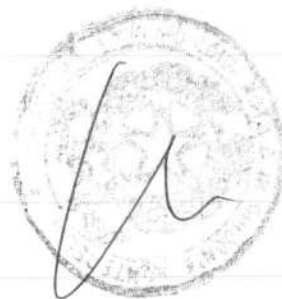


ti.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il coordinatore dei Gruppi, membro di diritto del Consiglio di Indirizzo. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo ha il compito e la facoltà di:

- a) convocare l'Assemblea degli associati e curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, vigilando sull'attività del Presidente;
- b) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;
- c) predisporre i regolamenti interni, deliberare in merito



al conferimento di deleghe e poteri al suo interno;

d) redigere il bilancio di previsione, bilancio di esercizio ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;

e) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea degli associati nonché deliberare sui progetti dell'attività per l'anno successivo;

f) deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione degli associati, sulle sanzioni e sulla eventuale decadenza di associati;

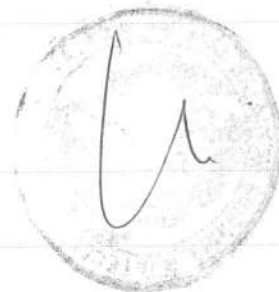
g) adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;

h) stabilire la misura di eventuali contributi specifici dovuti dagli associati ed in ogni caso promuovere il coinvolgimento economico degli associati in base a specifici progetti;

i) favorire la partecipazione degli Associati all'attività dell'Associazione;

j) stabilire l'ubicazione della sede sociale e disporre l'organizzazione, trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione, nonché aprire nuove sedi operative ovvero siti Internet;

k) coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita asso-



ciativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di attività, attribuzione o limitazione dei rispettivi poteri, restando sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna ed il potere di firma;

l) promuovere e coordinare le attività dei gruppi di studio e di lavoro e realizzare le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni di organo direttivo;

m) curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;

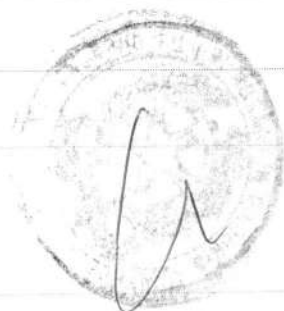
n) compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo;

o) effettuare periodiche comunicazioni agli associati in merito alle attività.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea degli associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, e comunque almeno una volta in un semestre, e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno



3 (tre) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può costituire ed avvalersi di commissioni scientifiche, gruppi di studio e di lavoro da esso nominati. I responsabili di detti gruppi o commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni



si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche; le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora l'argomento da discutere fosse riconducibile al coinvolgimento del corpus teorico di Massimo Fagioli, di cui all'Art. 3.1 secondo comma o all'art 3.2 il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità; laddove l'unanimità non fosse raggiunta la discussione viene rimessa all'assemblea dei soci.

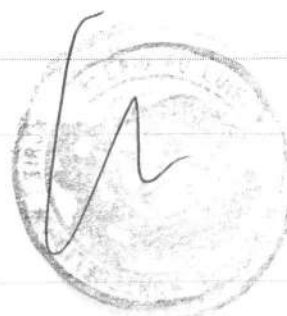
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'adunanza e redigere il verbale della seduta. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Tutti gli intervenuti dovranno firmare il Foglio Presenze.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

15. PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento a scrutinio palese a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo.

Nella stessa seduta insediamento e con le stesse modalità vie-



ne eletto il Vicepresidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.

Spetta al Presidente;

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati;

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;



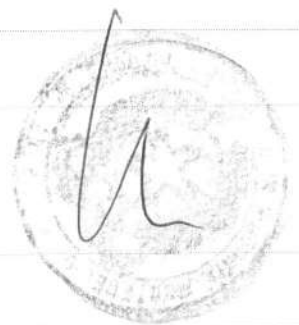
g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo.

Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno delle commissioni/comitati scientifici/gruppi di studio e nomina il Segretario. Per la conduzione dell'attività associativa e/o scientifica, il Presidente su mandato del Consiglio Direttivo potrà conferire incarichi di direzione dell'attività associativa e/o scientifica a persone esterne all'associazione determinandone, l'eventuale compenso professionale. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vicepresidente.

16. VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica per 3 (tre) anni e decade allo scadere del mandato del Presidente. Esso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare:

- a. rappresenta l'Associazione, su delega del Presidente, nel quadro dei rapporti con soggetti terzi;
- b. esercita le funzioni di supplenza nei casi di assenza o d'impedimento del Presidente;
- c. coadiuva il Presidente nel coordinamento, monitoraggio e



supporto delle attività svolte dai consiglieri incaricati, e di eventuali comitati costituiti dal Consiglio, assicurandone la congruità rispetto agli indirizzi dell'Associazione.

17. IL SEGRETARIO

Il Segretario è membro del Consiglio ed è nominato da quest'ultimo su proposta del Presidente.

Il Segretario cura la compilazione dei verbali, accertando la sussistenza dei quorum e di ogni altro requisito previsto dalla legge o dallo Statuto per le relative delibere.

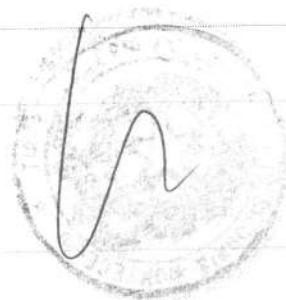
Il Segretario ha il compito di coordinare il personale operativo dell'Associazione.

18. IL TESORIERE

Il Tesoriere è membro del Consiglio ed è nominato da quest'ultimo su proposta del Presidente. Il Tesoriere cura la gestione ed ha la responsabilità della cassa dell'Associazione e dei rapporti verso Istituti di Credito nei confronti dei quali in forza del presente statuto, avrà potere di firma. Il Tesoriere tiene la contabilità interna, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili unitamente al professionista incaricato dal Consiglio.

Il Tesoriere predispone le proposte di bilancio consuntivo e preventivo ed esercita le altre funzioni amministrative espressamente attribuite dal Consiglio, su proposta del Presidente e del Vice - Presidente.

19. IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO



L'Assemblea ha facoltà di istituire un Consiglio di indirizzo, organo consultivo composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dalla stessa tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Associazione. Il Consiglio di indirizzo svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere oltre che per definire gli aspetti salienti di singole iniziative di rilevante importanza. I membri del Consiglio di indirizzo durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce su convocazione del Presidente o della maggioranza del consiglio direttivo.

20. L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, ammi-



nistrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, Cod.Civ. e almeno un membro deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

21. IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.



22. COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da 3 (tre) associati eletti in Assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i singoli associati e tra associati ed Associazione; il Collegio delibera, con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

23. MODIFICA STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo ed approvato, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto previa acquisizione del parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, come previsto dall'articolo 45 del D.Lgs. n.117/2017.

Destinatari della devoluzione potranno essere altri soggetti



aventi la medesima natura e finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve di associati.

24. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo E.T.S. diviene efficace a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A decorrere da tale momento, trova applicazione l'obbligo di fare uso dell'indicazione "E.T.S." o "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore saranno portati a compimento dal Consiglio Direttivo solo una volta che il Registro medesimo sarà stato definitivamente istituito ed all'uopo il legale rappresentante pro tempore dell'associazione è espressamente autorizzato e delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte di carattere formale che venissero eventualmente richieste dal Conservatore in sede di deposito del presente atto costitutivo nel Registro unico nazionale del



Terzo settore.

F.to: Lorenzo Vivarelli

F.to: VALERIO TIRONE NOTAIO

Copia conforme all'originale, munita delle pre-
scritte firme, che si rilascia in carta *lizza*
per uso *parte*

GUIDONIA MONTECELIO

, 21 febbraio 2012

